



Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)

Scheda informativa (14)

Rapporto di sicurezza

Aggiornata al 10.10.2002 – **ritirata a partire dal 1.5.2020**

Domanda:

Secondo l'art. 32 OIBT con il rapporto di sicurezza si segnala al gestore di rete il termine dei lavori. In virtù dell'art. 24 cpv. 2 e dell'art. 37 OIBT i risultati del controllo finale effettuato dall'installatore rappresentano la base del rapporto di sicurezza.

- a) L'installatore incaricato può stilare il rapporto di sicurezza per gli impianti elettrici con un periodo di controllo di 20 anni?
- b) Un controllore incaricato dal gestore di rete di effettuare i prescritti controlli saltuari è autorizzato a stilare contemporaneamente anche il rapporto di sicurezza?
- c) E' possibile che nei rapporti di sicurezza figuri la menzione "rilevati difetti; cfr. rapporto allegato"?
- d) Il rapporto di sicurezza considera anche la prevenzione delle perturbazioni (art. 4 OIBT)?

Risposta:

ritirata a partire dal 1.5.2020



- a) Dalle disposizioni sul rapporto di sicurezza emerge chiaramente che il documento in questione riassume in primo luogo i risultati del controllo finale interno all'impresa effettuato dall'installatore. Nel caso della costruzione di impianti con un periodo di controllo inferiore a 20 anni o dei controlli periodici, tali risultati sono verificati da un terzo indipendente, incaricato di attestare la correttezza dei dati forniti dall'installatore. Se nell'ambito di un controllo periodico non è necessario consultare l'installatore, l'organo indipendente può stilare il rapporto di sicurezza. L'installatore incaricato stila dunque il rapporto di sicurezza per gli impianti con un periodo di controllo di 20 anni oppure affida il compito ad una persona autorizzata, assumendosene tuttavia la responsabilità.
- b) Non è possibile stilare il rapporto di sicurezza in occasione di un controllo saltuario. I controlli saltuari si basano infatti su rapporti di sicurezza già esistenti e servono a verificare e controllare i dati forniti dall'installatore o da un organo di controllo indipendente. I rapporti di sicurezza che in seguito a un controllo saltuario si rivelano inesatti o incompleti devono essere respinti.

Occorre tuttavia precisare che per principio bisogna separare nettamente i compiti di sorveglianza e di controllo del gestore di rete dalle prestazioni di un organo di controllo indipendente o di un servizio d'ispezione accreditato, sottoposti al diritto privato e orientati al mercato.

- c) Un rapporto di sicurezza non può essere stilato con la condizione di dover eliminare dei difetti esistenti. Secondo l'art. 35 OIBT il rapporto di sicurezza attesta che l'impianto corrisponde alle prescrizioni dell'ordinanza e alle regole della tecnica. Questa disposizione non è adempiuta se devono ancora essere eliminati difetti. In questi casi, il controllore non è infatti autorizzato a rilasciare un rapporto di sicurezza.

Questo non significa tuttavia che il controllore sia responsabile dell'eliminazione dei difetti. Si tratta di un compito del proprietario dell'impianto. Quest'ultimo deve eliminare i difetti perché è tenuto a inoltrare il rapporto di sicurezza, che non può essere stilato se l'impianto risulta difettoso. Una volta segnalata al controllore l'eliminazione dei difetti, può essere stilato il rapporto di sicurezza. Spetta al controllore poi decidere se procedere a una verifica in loco o se fidarsi delle indicazioni del proprietario dell'impianto o dell'installatore. Se si tratta di una presa di corrente elettrica mal collegata o di una leggenda scorretta nella scatola di giunzione non è necessario controllare sul posto. Nel caso di difetti maggiori, tuttavia, o se occorre procedere a misurazioni è necessario un sopralluogo. Questo controllo in loco non deve essere necessariamente gratuito, il controllore può fatturare l'onere. Non è infatti colpa sua, se l'installatore ha commesso un errore.

Secondo l'art. 35 OIBT il rapporto di sicurezza attesta che l'impianto corrisponde alle prescrizioni dell'ordinanza in questione. Le disposizioni sulla prevenzione delle perturbazioni (art. 4) sono parte integrante dell'OIBT. Il rapporto di sicurezza deve perciò contemplare anche questo aspetto e riportare la relativa documentazione nonché i protocolli di misurazione.

In base alla documentazione inoltrata il gestore di rete deve verificare se il controllo è stato eseguito regolarmente e se sono adempiute le prescrizioni in merito alla qualità della rete (p. es. compatibilità dell'impianto con un'eventuale autorizzazione accordata al gestore per il collegamento di un impianto soggetto a perturbazioni o, al contrario, fonte possibile di perturbazioni). In linea di massima, spetta ai gestori di rete decidere quali documenti sono necessari nei singoli casi.